

VIII LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 23 dicembre 2009 ha approvato la deliberazione legislativa di iniziativa della Giunta regionale concernente:

**“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010”.**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 1

(Disposizioni in materia di entrate)

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2010 è approvato in Euro 25.882.395.240,55 in termini di competenza ed in Euro 30.743.599.021,45 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2010, sulla base dello stato di previsione dell'entrata allegato alla presente legge (tabella "A").

Art. 2

(Disposizioni in materia di spesa)

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2010 è approvato in Euro 25.882.395.240,55 in termini di competenza ed in Euro 30.743.599.021,45 in termini di cassa.

2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2010, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato in allegato alla presente legge (tabella "B"). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.

3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2010.

Art. 3

(Approvazione del bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2010-2012.

Art. 4

(Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:

- a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Regione integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell'U.P.B. numeri T21, T22, T23, T24;
- b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
- c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione);
- d) l'elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
- e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2010 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l'importo di 1.511.471.976,74 euro rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2010 l'autorizzazione all'eventuale contrazione del mutuo di 2.753.362.341,18 euro finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi;
- f) l'elenco n. 6 concernente i capitoli la cui destinazione è vincolata.

2. I mutui di cui al comma 1, lettera e), per il complessivo ammontare di 4.264.834.317,92 euro sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta.

3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascerà mandato irrevocabile ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009).

4. La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1, lettera e), con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 5

(Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata)

1. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

Art. 6

(Conferma delle disposizioni normative in materia di contabilità)

1. Sono confermate, per l'esercizio finanziario 2010, le seguenti disposizioni normative:

- a) nell'ambito dell'emissione dei prestiti obbligazionari ed in relazione all'autorizzazione concessa all'amministrazione regionale a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 relativo all'emissioni di prestiti obbligazionari, tenuto conto che, per l'esercizio finanziario 2010, la Giunta regionale è altresì autorizzata, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, all'estinzione anticipata dei mutui o dei prestiti obbligazionari anche attraverso la dismissione dei beni acquisiti al patrimonio regionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia;
- b) nell'ambito dei residui perenti relativi al consiglio regionale e delle economie di bilancio di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 32/2008;
- c) nell'ambito delle variazioni di bilancio necessarie a garantire la copertura a carico del Bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all'anno precedente, l'autorizzazione in deroga contenuta nelle disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 32/2008 e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi contenuti nel Patto di stabilità interno per l'anno 2010, l'autorizzazione concessa alla Direzione regionale economia e finanza di cui all'articolo 9 della medesima legge;
- d) nell'ambito delle iscrizioni relative ai trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali nonché delle attività finanziate nei confronti di questi ultimi, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio

finanziario 1992 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)) e le disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 della L.R. 11 aprile 1986, n. 17)).

Art. 7

(Copertura disavanzi sanitari 2008 e 2009)

1. La copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2008 pari a 1.702.075.920,63 euro mediante l'utilizzazione delle risorse regionali per 338 milioni di euro, delle risorse derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche per 320.996.276,00 euro e delle entrate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche, per 1.043.079.644,63 euro, è rimodulata, a seguito delle risultanze del Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, nel modo seguente:

- a) utilizzazione delle risorse del FAS, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo patto della salute del 23 ottobre 2009, per un importo pari a 449.659.973,45 euro;
- b) utilizzazione delle risorse derivanti dal fondo di cui all'articolo 1, comma 796 lettera b), della l. 296/2006, e successive modifiche, per un importo pari a 320.996.276,00 euro;
- c) utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'articolo 1, comma 174, della l. 311/2004 e successive modifiche,, per importo pari a 921.588.644,63 euro;
- d) utilizzazione delle risorse regionali per un importo pari a 9.831.026,55 euro.

2. La copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2009 pari ad euro 1.441 milioni, rideterminato in 1.418,3 milioni di euro a fronte della copertura pari a 22,7 milioni di euro relativa al fondo socio-sanitario di cui al capitolo H41584, a seguito delle stime risultanti dal Tavolo di verifica del 10 dicembre 2009, è la seguente:

- a) 797.478.000,00 euro derivanti dall'utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 174, della l. 311/2004e successive modifiche;
- b) 264.349.874,00 euro derivanti al fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lett. b), della l. 296/2006 e successive modifiche;

- c) 328.168.973,45 euro, quali economie derivanti dalla rimodulazione delle risorse di cui al comma 1, a valere sul capitolo di nuova istituzione H31608 denominato “Copertura disavanzi sanitari 2009”;
- d) 28.303.152,55 euro a valere sul capitolo di nuova istituzione H31610 denominato “Risorse destinate ai ripiani del debito sanitario”.

3. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse del FAS 2007-2013 di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 6 marzo 2009, n. 1 (Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell’assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007), per la copertura del disavanzo sanitario 2008 e pregressi la Giunta regionale è autorizzata a presentare al Consiglio regionale una proposta di riformulazione in termini di mantenimento degli obiettivi, concentrazione delle risorse e coerenza con i principi della deliberazione del CIPE 1/2009 e ai sensi di quanto previsto al comma 1, del D.U.P. (Documento unico di programmazione) approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 16 luglio 2008, n. 50.

Art. 8

(Allegati al bilancio ai sensi dell'articolo. 58, comma 1 e dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,relativi alla ricognizione e valorizzazione el patrimonio immobiliare ed al contenimento dell'indebitamento, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008, sono allegati alla presente legge, rispettivamente:

- a) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del d.l. 112/2008 e dell'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34 e 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Lazio), l'elenco di beni immobili di seguito denominato "Allegato 1";
- b) ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.l. 112/2008 la nota informativa, di seguito denominata "Allegato 2", nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Art. 9

(Approvazione dei bilanci degli enti)

1. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2010, deliberati dai sottoindicati enti:

- 1) Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);
- 2) Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (LAZIODISU);
- 3) Istituto regionale per le Ville Tuscolane IRVIT;
- 4) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- 5) Ente regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;
- 6) Ente regionale Parco di Bracciano e Martignano;
- 7) Ente regionale Parco di Veio;
- 8) Ente regionale Parco dei Castelli Romani;
- 9) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili;
- 10) Ente regionale Parco dell'Appia Antica;
- 11) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse;
- 12) Ente regionale Aree naturali protette - Roma Natura;
- 13) Ente regionale Parco naturale dei Monti Aurunci;
- 14) Ente regionale riserva naturale Nazzano, Tevere-Farfa;
- 15) Agenzia regionale per la mobilità (AREMOL);
- 16) Ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini.

2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2010, 2011 e 2012.

Art. 10

(Proroga del termine di cui all'articolo 14 della l.r. 41/2003 relativa alla materia dei servizi socio assistenziali)

1. Il termine di cinque anni di cui al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura e al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) è prorogato di un anno.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Evelina Pizzo)

IL PRESIDENTE

(Bruno Astorre)

Si attesta che la presente legge è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL SERVIZIO AULA

AD INTERIM

(Dott. Onoratino Orticello)